



Nn. 2631, 233, 710, 811 e 1855-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO
E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(RELATRICE ANNA MARIA SERAFINI)

Comunicata alla Presidenza il 10 giugno 2011

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (n. 2631)

**presentato dal Ministro per le pari opportunità
di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni
con il Ministro dell'economia e delle finanze
con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

(V. Stampato Camera n. 2008)

Approvato dalla Camera dei deputati il 16 marzo 2011

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 marzo 2011*

E SUI

DISEGNI DI LEGGE

Istituzione del difensore civico dei minori (n. 233)

d'iniziativa dei senatori PONTONE e ALLEGRINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

Istituzione del garante dei minori (n. 710)

d'iniziativa dei senatori CARUSO e MUGNAI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 2008

Istituzione del Garante nazionale dei diritti dell'infanzia
e dell'adolescenza (n. 811)

**d'iniziativa dei senatori Anna Maria SERAFINI, FINOCCHIARO, SBARBATI,
BAIO, GHEDINI, PORETTI, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO,
ADAMO, ADRAGNA, BASTICO, BLAZINA, CARLONI, CASSON, CHITI,
CRISAFULLI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, DI GIROLAMO, FIORONI,
GARRAFFA, GRANAIOLA, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO,
MERCATALI, MICHELONI, MONGIELLO, MORRI, MUSI, NEROZZI,
PASSONI, PEGORER, PINOTTI, RANUCCI, SERRA, SOLIANI, VERONESI,
VITA, ZAVOLI, LUMIA, ARMATO, DEL VECCHIO e MAZZUCONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 2008

Istituzione dell'Autorità garante per i diritti dell'infanzia
e dell'adolescenza (n. 1855)

d'iniziativa dei senatori PERDUCA e PORETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 2009

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 2631

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Disegni di legge		
– n. 2631, testo approvato dalla Camera dei deputati ...	»	6
– n. 233	»	12
– n. 710	»	14
– n. 811	»	20
– n. 1855	»	26

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge, che giunge nell'Aula del Senato per la sua approvazione definitiva, è già stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati e dà finalmente attuazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, istituendo una Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Si tratta di un'iniziativa che discende da una nuova cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che si è affermata nel ventesimo secolo e che ha segnato una nuova e più pregnante attenzione ai bisogni del soggetto in formazione.

L'Autorità, che il disegno di legge propone di istituire, è caratterizzata da una posizione di indipendenza, da un forte rapporto con il territorio, dalla previsione di una consultazione attiva dei bambini e degli adolescenti, dalla partecipazione delle organizzazioni riconosciute dall'ONU e si ispira al principio di sussidiarietà, nel senso che rappresenta un ente facilitatore per l'affermazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

Il lungo dibattito a cui è seguita l'approvazione in prima lettura del disegno di legge ha consentito di individuare un punto di equilibrio per la costituzione di una figura centrale nel sistema di promozione dei diritti delle persone in età evolutiva, in sintonia con altre legislazioni europee. In particolare, i destinatari della tutela sono indicati come persone minori di età; l'Autorità garante detiene poteri autonomi di organizzazione e non è vincolata gerarchicamente e si configura come organo monocratico nominato d'intesa dai Presidenti delle Camere tra persone di notoria indipendenza, indiscussa moralità e speci-

fiche e comprovate professionalità nel campo dei diritti dei minori e nelle problematiche familiari ed educative. Devono poi essere sottolineati i compiti consultivi dell'Autorità garante, in particolare attraverso il parere sul Piano di azione e di intervento per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, nonché le competenze relative alla collaborazione con organismi internazionali ed europei.

L'Autorità garante, che presiede la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza composta dai garanti regionali o da figure analoghe, si pone come snodo essenziale tra i territori che presentano una variegata realtà di normative. Va ricordato infine che l'Autorità garante potrà segnalare alle procure della Repubblica competenti le situazioni che si configurino come disagio o abuso, competenza questa che può incidere sul delicato profilo del confine con la giurisdizione.

A conclusione dell'esame in Commissione, risultano assorbiti nel testo approvato dalla Camera diversi disegni di legge presentati in Senato dei quali appare interessante dare conto.

Nel disegno di legge n. 811, la figura del garante viene ricondotta tra le istituzioni di garanzia dei diritti delle persone che hanno una connotazione pregiurisdizionale. L'iniziativa sottolinea il ruolo sussidiario del garante e prevede che esso sia nominato dal Presidente della Repubblica su proposta dei Presidenti delle Camere, e assistito da un organismo consultivo composto da esponenti delle forze sociali, del volontariato, dei *media*, delle associazioni e delle professioni coinvolte nella promozione e protezione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Il disegno di legge n. 1855, d'iniziativa del senatore Perduca e della senatrice Poretti, propone un ruolo più incisivo dell'Autorità garante anche nei confronti dell'autorità giudiziaria; il disegno di legge n. 710, d'iniziativa dei senatori Caruso e Mugnai, introduce poteri ispettivi e investigativi del garante, nonché quelli di intervento in giudizio e di rappresentanza processuale. Infine, il disegno di legge n. 233, d'iniziativa del senatore Pontone e della senatrice Laura Allegrini, si caratterizza rispetto ad altre iniziative per la chiara previsione di un'autorità indipendente la cui nomina è demandata alla Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza, e precisa requisiti, funzioni e poteri del difensore civico dei minori.

La Commissione non ha inteso apportare modifiche al testo pervenuto dalla Camera,

modifiche che per taluni specifici aspetti erano state proposte con emendamenti, per privilegiare una rapida e definitiva approvazione del disegno di legge; si è registrato comunque un unanime impegno a definire nel corso dell'esame in Assemblea un ordine del giorno che impegni il Governo in sede di regolamento attuativo a recepire alcune norme proposte con gli emendamenti medesimi.

Nel ribadire, conclusivamente, come il disegno di legge rappresenti un felice punto di sintesi e contemperamento delle diverse sensibilità ed orientamenti dei soggetti sociali e politici coinvolti, si auspica la definitiva approvazione da parte del Senato.

ANNA MARIA SERAFINI, *relatrice*

DISEGNO DI LEGGE N. 2631

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata: «Convenzione di New York», alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti, è istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante», che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.

Art. 2.

(Modalità di nomina, requisiti, incompatibilità e compenso del titolare dell'Autorità garante)

1. L'Autorità garante è organo monocratico. Il titolare dell'Autorità garante è scelto tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle persone di minore età nonché delle problematiche familiari ed educative di promozione e tutela delle persone di minore età, ed è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. Il titolare dell'Autorità garante dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta.

3. Per tutta la durata dell'incarico il titolare dell'Autorità garante non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, non può essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive o incarichi in associazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ordini professionali o comunque in organismi che svolgono attività nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza. Se dipendente pubblico, secondo l'ordinamento di appartenenza, è collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato. Il titolare dell'Autorità garante non può ricoprire cariche o essere titolare di incarichi all'interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica, per tutto il periodo del mandato.

4. Al titolare dell'Autorità garante è riconosciuta un'indennità di carica pari al trattamento economico annuo spettante a un Capo di Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque nei limiti della

spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 2.

Art. 3.

(Competenze dell'Autorità garante. Istituzione e compiti della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza)

1. All'Autorità garante sono attribuite le seguenti competenze:

a) promuove l'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché del diritto della persona di minore età ad essere accolta ed educata prioritariamente nella propria famiglia e, se necessario, in un altro ambito familiare di appoggio o sostitutivo;

b) esercita le funzioni di cui all'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77;

c) collabora all'attività delle reti internazionali dei Garanti delle persone di minore età e all'attività di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti. Collabora, altresì, con organizzazioni e istituti di tutela e di promozione dei diritti delle persone di minore età appartenenti ad altri Paesi;

d) assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle delle persone di minore età e quelle delle associazioni familiari, con particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore dell'affido e dell'adozione, nonché di collaborazione con tutte le organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e gli istituti per la promozione e per la tutela dell'infanzia e dell'adoles-

scenza operanti in Italia e negli altri Paesi, con le associazioni, con le organizzazioni non governative, con tutti gli altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone di minore età nonché con tutti i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età;

e) verifica che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunità nell'accesso all'istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura;

f) esprime il proprio parere sul piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nei termini e con le modalità stabiliti dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, prima della sua trasmissione alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007;

g) segnala al Governo, alle regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione, alla salute;

h) segnala, in casi di emergenza, alle autorità giudiziarie e agli organi competenti la presenza di persone di minore età in stato di abbandono al fine della loro presa in carico da parte delle autorità competenti;

i) esprime il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti del fanciullo ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione di New York, da allegare al rapporto stesso;

l) formula osservazioni e proposte sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone di minore età, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e vigila in merito al rispetto dei livelli medesimi;

m) diffonde la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo a livello nazionale, in collaborazione con gli enti e con le istituzioni che si occupano di persone di minore età, iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti;

n) diffonde prassi o protocolli di intesa elaborati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e territoriali, dagli ordini professionali o dalle amministrazioni delegate allo svolgimento delle attività socio-assistenziali, che abbiano per oggetto i diritti delle persone di minore età, anche tramite consultazioni periodiche con le autorità o le amministrazioni indicate; può altresì diffondere buone prassi sperimentate all'estero;

o) favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti che coinvolgano persone di minore età, stimolando la formazione degli operatori del settore;

p) presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, sentita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di cui al comma 7, una relazione sull'attività svolta con riferimento all'anno solare precedente.

2. L'Autorità garante esercita le competenze indicate nel presente articolo nel rispetto del principio di sussidiarietà.

3. L'Autorità garante può esprimere pareri al Governo sui disegni di legge del Governo medesimo nonché sui progetti di legge all'esame delle Camere e sugli atti normativi del

Governo in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

4. L'Autorità garante promuove, a livello nazionale, studi e ricerche sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, avvalendosi dei dati e delle informazioni dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dall'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, nonché dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269. L'Autorità garante può altresì richiedere specifiche ricerche e indagini agli organismi di cui al presente comma.

5. L'Autorità garante, nello svolgimento delle proprie funzioni, promuove le opportune sinergie con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni, e si avvale delle relazioni presentate dalla medesima Commissione.

6. Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno all'infanzia e all'adolescenza, l'Autorità garante assicura idonee forme di collaborazione con i garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza o con figure analoghe, che le regioni possono istituire con i medesimi requisiti di indipendenza, autonomia e competenza esclusiva in materia di infanzia e adolescenza previsti per l'Autorità garante.

7. Ai fini di cui al comma 6 è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominata «Conferenza», presieduta dall'Autorità garante e composta dai garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o da figure analoghe, ove istituiti. La Conferenza è convocata su iniziativa dell'Autorità garante o su richiesta della maggioranza dei garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o di figure analoghe.

8. La Conferenza, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle regioni, svolge i seguenti compiti:

a) promuove l'adozione di linee comuni di azione dei garanti regionali o di figure analoghe in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da attuare sul piano regionale e nazionale e da promuovere e sostenere nelle sedi internazionali;

b) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione delle persone di minore età a livello nazionale e regionale.

9. L'Autorità garante segnala alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni situazioni di disagio delle persone di minore età, e alla procura della Repubblica competente abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di competenza della procura medesima.

10. L'Autorità garante prende in esame, anche d'ufficio, situazioni generali e particolari delle quali è venuta a conoscenza in qualsiasi modo, in cui è possibile ravvisare la violazione, o il rischio di violazione, dei diritti delle persone di minore età, ivi comprese quelle riferibili ai mezzi di informazione, eventualmente segnalandole agli organismi cui è attribuito il potere di controllo o di sanzione.

11. L'Autorità garante può formulare osservazioni e proposte per la prevenzione e il contrasto degli abusi sull'infanzia e sull'adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante

misure contro la tratta delle persone, e della legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo *Internet*, nonché dei rischi di espianto di organi e di mutilazione genitale femminile, in conformità a quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

Art. 4.

(Informazioni, accertamenti e controlli)

1. L'Autorità garante può richiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto pubblico, compresi la Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e il Comitato per i minori stranieri previsto dall'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e a qualsiasi ente privato di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela delle persone di minore età, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. L'Autorità garante può richiedere alle amministrazioni competenti di accedere a dati e informazioni, nonché di procedere a visite e ispezioni, nelle forme e con le modalità concordate con le medesime amministrazioni, presso strutture pubbliche o private ove siano presenti persone di minore età.

3. L'Autorità garante può altresì effettuare visite nei luoghi di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 8 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, previa autorizzazione del magi-

strato di sorveglianza per i minorenni o del giudice che procede.

4. L'Autorità garante può richiedere ai soggetti e per le finalità indicate al comma 1 di accedere a banche di dati o ad archivi, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5. I procedimenti di competenza dell'Autorità garante si svolgono nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso, partecipazione e trasparenza.

Art. 5.

(Organizzazione)

1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell'Autorità garante», posto alle dipendenze dell'Autorità garante, composto ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unità e, comunque, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 3 del presente articolo, di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. I funzionari dell'Ufficio dell'Autorità garante sono vincolati dal segreto d'ufficio.

2. Le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante e il luogo dove ha sede l'Ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri, su proposta dell'Autorità garante. Ferme restando l'autonomia organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorità garante, la sede e i locali destinati all'Ufficio dell'Autorità medesima sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Le spese per l'espletamento delle competenze di cui all'articolo 3 e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità garante, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. L'Autorità garante dispone del fondo indicato al comma 3 ed è soggetta agli ordinari controlli contabili.

Art. 6.

(Forme di tutela)

1. Chiunque può rivolgersi all'Autorità garante, anche attraverso numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti, per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore età.

2. Le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni di cui al comma 1 sono stabilite con determinazione dell'Autorità garante, fatte salve le competenze dei servizi territoriali, e assicurano la semplicità delle forme di accesso all'Ufficio dell'Autorità garante, anche mediante strumenti telematici.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5 della presente legge, pari ad euro 750.000 per l'anno 2011 e ad euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a euro 750.000 per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come ride-terminata dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, quanto a euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'onere derivante dall'attuazione dall'articolo 2, comma 4, della presente legge, pari ad euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 233D'INIZIATIVA DEI SENATORI PONTONE
E ALLEGRINI

Art. 1.

(Istituzione del difensore civico dei minori)

1. È istituito il difensore civico dei minori.
2. Il difensore civico dei minori è un'attività indipendente che esercita in piena autonomia la sua funzione su tutto il territorio nazionale.
3. Il difensore civico dei minori dura in carica cinque anni e non è rieleggibile.

Art. 2.

(Elezione)

1. Il difensore civico dei minori è eletto dalla Commissione parlamentare per l'infanzia, di seguito denominata «Commissione», con votazione a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti.
2. Qualora nessun candidato raggiunga nelle prime tre votazioni la maggioranza di cui al comma 1, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è eletto il candidato che, fra questi due, abbia ottenuto la maggioranza dei voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.
3. La Commissione, quando delibera di procedere all'elezione del difensore civico dei minori, procede alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di apposito avviso relativo alla data della prima votazione, al fine della presentazione delle candidature.
4. Le candidature di cui al comma 3 devono pervenire alla Commissione almeno

trenta giorni prima della data fissata per la prima votazione.

Art. 3.

(Requisiti e incompatibilità)

1. Il difensore civico dei minori è eletto tra cittadini che abbiano maturato almeno nove anni di esperienza in significative funzioni pubbliche indipendenti e documentino una particolare competenza nel campo della tutela dei minori.
2. La funzione di difensore civico dei minori è incompatibile con ogni attività di lavoro dipendente o autonomo.
3. I requisiti del candidato eletto sono verificati dalla Commissione che, constatata l'idoneità, ne convalida l'elezione.
4. Entro trenta giorni dalla convalida di cui al comma 3, il difensore civico dei minori sospende l'esercizio della professione ovvero è collocato in aspettativa o fuori ruolo dal proprio datore di lavoro.

Art. 4.

(Revoca)

1. Il difensore civico dei minori può essere revocato solo per comprovati gravissimi motivi, con voto a maggioranza dei due terzi dei componenti della Commissione.

Art. 5.

(Organizzazione e funzionamento dell'ufficio)

1. Il difensore civico dei minori provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 9. Al difensore civico dei minori è riconosciuta una indennità di carica pari a quella spettante ai membri del Parlamento.

2. È istituito il ruolo organico del personale dipendente del difensore civico dei minori, nel limite massimo di venti unità.

3. Il difensore civico dei minori, entro due mesi dalla convalida dell'elezione di cui all'articolo 3, comma 3, adotta il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio.

Art. 6.

(Funzioni)

1. Il difensore civico dei minori svolge le seguenti attività:

a) vigila sulla piena applicazione della normativa in materia di minori;

b) raccoglie le segnalazioni dei casi di violazione dei diritti e degli interessi, anche di fatto, dei minori, invitando le amministrazioni pubbliche a provvedere in merito, rimuovendo ogni situazione, giuridica o di fatto, di disagio;

c) promuove lo studio e la conoscenza dei diritti dei minori anche attraverso la diffusione della normativa internazionale in materia;

d) favorisce le sinergie fra gli organismi e le associazioni impegnate per la tutela dei minori, in ogni campo;

e) rappresenta in ogni grado i diritti e gli interessi, anche di fatto, dei minori, anche attraverso propri delegati presso istituzioni pubbliche;

f) cura i rapporti con ordini e collegi professionali, rappresentando le esigenze dei minori;

g) predispone annualmente una relazione al Parlamento sulle attività svolte;

h) segnala al Parlamento gli interventi legislativi opportuni alla tutela dei minori.

Art. 7.

(Poteri)

1. Il difensore civico dei minori può:

a) chiedere informazioni su vicende relative a minori alle amministrazioni pubbliche, le quali sono tenute a dare puntuale riscontro entro trenta giorni;

b) procedere ad ispezioni presso ogni ente, pubblico o privato, in cui si svolgano attività relative ai minori;

c) convocare dipendenti di pubbliche amministrazioni per procedere ad un esame congiunto di questioni attinenti ai minori;

d) intervenire in procedimenti e processi amministrativi, civili e penali in rappresentanza dei minori o della collettività dei minori.

Art. 8.

(Sanzioni)

1. I soggetti che non ottemperano alle richieste del difensore civico dei minori, ferma restando, ove sussistano i presupposti, l'applicazione dell'articolo 328 del codice penale, sono puniti con la sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro.

Art. 9.

(Fondo per il difensore civico dei minori)

1. Per l'attuazione della presente legge è istituito, presso il Ministero della giustizia, il Fondo per il difensore civico dei minori, con una dotazione finanziaria annua di 5 milioni di euro.

2. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 8 confluiscono nel Fondo di cui al comma 1.

DISEGNO DI LEGGE N. 710

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CARUSO E MUGNAI

Art. 1.

(Istituzione del Garante nazionale dei minori)

1. In attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989, di cui alla legge 27 maggio 1991, n. 176, e della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, di cui alla legge 20 marzo 2003, n. 77, è istituito il Garante nazionale dei minori, di seguito denominato «Garante nazionale».

2. Il Garante nazionale esercita l'attività di difesa dei diritti dei minorenni, nel loro superiore interesse. Svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale, in piena autonomia di giudizio ed indipendenza e non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Art. 2.

(Garanti regionali dei minori)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle convenzioni internazionali di cui all'articolo 1 ed in conformità con quanto disposto dalla presente legge, istituiscono con proprie leggi i garanti regionali dei minori, reperendo nei propri bilanci i fondi necessari a garantire le loro attività.

2. I garanti dei minori istituiti ai sensi del comma 1 operano, con riferimento al territorio di rispettiva competenza, in piena autonomia e senza vincoli di subordinazione gerarchica, mantenendo un rapporto paritetico di

consultazione, di coordinamento e di collaborazione con il Garante nazionale e con gli altri garanti regionali.

3. Il Garante nazionale provvede ad instaurare con i garanti regionali rapporti di collaborazione funzionale, finalizzati all'organizzazione dell'assistenza, della difesa e della promozione dei diritti dei minori in maniera omogenea sul territorio nazionale; a tal fine presso i suoi uffici è istituita una segreteria per il coordinamento delle azioni e delle ricerche dei garanti dei minori.

Art. 3.

(Requisiti per la nomina del Garante nazionale dei minori)

1. Il Garante nazionale è scelto fra persone di specchiata moralità che siano in possesso di specifica e comprovata esperienza nelle materie inerenti la difesa dei diritti dei minori e della famiglia.

2. La carica di Garante nazionale è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi incarico lavorativo subordinato, professionale o autonomo, e il garante non può ricoprire cariche politiche, sindacali o associative. Qualora il Garante nazionale nominato svolga un'attività lavorativa dipendente, sia pubblica che privata, egli, per tutta la durata del mandato, è collocato in aspettativa senza assegni e non può conseguire promozioni se non dovute ad anzianità.

3. Il Garante nazionale nominato dispone di un mese per risolvere ogni eventuale situazione di incompatibilità esistente o insorta durante il suo mandato.

4. Il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta decadenza del Garante nazionale dall'incarico per mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 3.

5. Le regioni stabiliscono con legge i requisiti per la nomina dei garanti regionali

dei minori, nel rispetto dei princìpi stabiliti dal presente articolo.

Art. 4.

(Nomina del Garante nazionale)

1. Il Garante nazionale è nominato dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, scegliendolo tra tre nominativi indicati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica d'intesa fra loro.

Art. 5.

(Durata del mandato)

1. La durata del mandato del Garante nazionale è di cinque anni, e il mandato è rinnovabile una sola volta.

2. Le regioni stabiliscono con legge la durata del mandato del garante regionale.

3. Il Garante nazionale può essere revocato, per gravi e comprovati motivi, anche di ordine morale, con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 6.

(Ufficio del Garante nazionale)

1. Il Garante nazionale nomina, con atto motivato, entro tre mesi dall'insediamento, quattro collaboratori di comprovata esperienza e competenza, che compongono, con lui, l'ufficio direzionale del Garante nazionale. Ai garanti collaboratori possono essere affidati specifici settori di competenza dell'ufficio direzionale. Nella nomina dei collaboratori il Garante nazionale cura e garantisce che siano assicurate le competenze giuridiche, psicologiche, sociologiche, pedagogiche e sanitarie all'interno dell'ufficio direzionale.

2. I componenti dell'ufficio direzionale decadono con le dimissioni o con la cessa-

zione del mandato del Garante nazionale, pur restando temporaneamente in carica fino alla nomina del nuovo Garante nazionale.

3. Per i collaboratori valgono le medesime incompatibilità e condizioni di eleggibilità stabilite dall'articolo 3 per il Garante nazionale.

Art. 7.

(Poteri del Garante nazionale)

1. Al Garante nazionale sono attribuiti dalla presente legge tutti i poteri necessari allo svolgimento delle proprie funzioni, tra i quali quelli ispettivi, di inchiesta, di sopralluogo, di interpello nonché quello, nel corso di indagini inerenti la violazione di uno dei princìpi di cui alla Convenzione sui diritti del fanciullo, di cui alla citata legge n. 176 del 1991, di richiedere alle Forze di polizia l'esecuzione di ispezioni presso gli uffici della pubblica amministrazione.

2. Nel caso di accertata violazione dei diritti dei minori, il Garante nazionale indica alla competente autorità i rimedi atti a rimuovere la situazione, senza pregiudizio per le denunce ai fini penali, amministrativi o disciplinari.

3. Il Garante nazionale può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, degli uffici e del personale dei servizi sociali dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

Art. 8.

(Organizzazione amministrativa del Garante nazionale)

1. Al Garante nazionale è riconosciuta una indennità di carica pari a quella spettante ai membri del Senato della Repubblica. Ai collaboratori di cui all'articolo 6 è riconosciuta una indennità pari all'80 per cento di quella spettante al Garante nazionale.

2. Il Garante nazionale ha sede in Roma.

3. Alle dipendenze del Garante nazionale è posta una struttura amministrativa composta da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo, determinata nella misura di quaranta unità. Il Garante nazionale dispone altresì di una segreteria tecnica, formata da non più di quindici persone esperte nelle materie inerenti alle attività dell'ufficio, assunte con contratto a termine di diritto privato.

4. L'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio, della segreteria tecnica e della struttura amministrativa del Garante nazionale sono stabiliti, entro sei mesi dalla data di nomina del primo Garante nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità.

5. Il personale distaccato presso il Garante nazionale conserva il trattamento economico riconosciuto nelle amministrazioni di provenienza.

6. Ai dipendenti pubblici e privati della struttura amministrativa del Garante nazionale è riconosciuta la qualifica di pubblici ufficiali; essi sono vincolati dal segreto d'ufficio sulla documentazione da loro visionata e sulle situazioni personali di cui vengono a conoscenza nello svolgimento delle loro funzioni.

7. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante nazionale, nonché quelle della sua struttura amministrativa e tecnica sono poste a carico del bilancio dello Stato.

Art. 9.

(Funzioni pubbliche dei garanti dei minori)

1. Al Garante nazionale e ai garanti regionali, al fine di salvaguardare e tutelare i bisogni, i diritti e gli interessi dei minori anche solo temporaneamente presenti sul territorio nazionale, sono attribuite le seguenti fun-

zioni, che esercitano nell'ambito territoriale di propria competenza:

a) vigilare sulla attuazione dei principi inerenti ai diritti e agli interessi dei minori sanciti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali, dalle normative dell'Unione europea e dalle leggi nazionali e regionali;

b) favorire la diffusione e la promozione dei diritti dei minori sviluppando la conoscenza dei diritti e dei principi indicati dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, di cui alla citata legge n. 176 del 1991 e dai suoi Protocolli opzionali di cui alla legge 11 marzo 2002, n. 46;

c) fornire consulenze e pareri al Parlamento, al Governo o agli enti che amministrano il territorio di loro competenza, circa le iniziative, anche legislative, gli atti e le decisioni che possano influire sui diritti dell'infanzia;

d) esprimere un parere motivato sul Piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, di cui all'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e su ogni altro strumento di politica nazionale per l'infanzia;

e) segnalare al Comitato dei diritti del fanciullo delle Nazioni Unite ogni violazione dei diritti dei minori, nonché gli eventuali ritardi nell'applicazione della citata Convenzione di cui alla legge n. 176 del 1991 avvenuti nel territorio nazionale;

f) raccogliere dati e avviare progetti di ricerca sulla situazione dei minori e la tutela dei loro diritti;

g) inoltrare raccomandazioni ad ogni autorità competente, al fine di assicurare la conformità delle sue azioni e disposizioni al superiore interesse dei minori;

h) intervenire sulle questioni attinenti i minori trattate dagli organi legislativi ed amministrativi, promuovendo emendamenti e riforme all'esclusivo fine di armonizzare la legislazione del territorio di loro competenza,

le politiche e le prassi amministrative nazionali e locali, con le convenzioni sui diritti dell'infanzia;

i) promuovere la partecipazione dei minori alla discussione delle questioni e decisioni che li riguardano;

l) mantenere costanti rapporti di consultazione e collaborazione con tutti gli organismi nazionali ed internazionali, le associazioni, le Organizzazioni non governative (ONG) e gli enti locali o funzionali che si occupano, anche incidentalmente, della promozione e della tutela dei diritti dei minori;

m) cooperare con i servizi sociali, con le amministrazioni regionali e locali, e con tutte le associazioni e gli organismi che lo richiedano, al fine di avviare programmi di assistenza tecnica per il sostegno, il recupero e la tutela di minori in situazione di disagio;

n) promuovere con le università e gli istituti di ricerca pubblici e privati, corsi di laurea, scuole specialistiche, *master*, insegnamenti, seminari, ricerche, studi, borse di studio e quant'altro possa servire alla diffusione della cultura dei diritti dei minori.

2. Il Garante nazionale:

a) provvede, ogni anno, alla convocazione dei garanti regionali, al fine di confrontare le diverse esperienze e di coordinare le linee di azione per il biennio successivo;

b) partecipa alle riunioni dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e collabora con lo stesso e con il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza;

c) esercita le funzioni previste dall'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, di cui alla citata legge n. 77 del 2003;

d) produce studi, rapporti e relazioni, provvedendo alla loro pubblicazione e diffusione presso i principali organi di informazione;

e) presenta ogni due anni al Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attività, che contiene altresì proposte di inizia-

tive da adottare per promuovere e incrementare la tutela dei diritti dell'infanzia e il miglioramento delle condizioni dei minori.

Art. 10.

(Funzioni di indagine, ispettive e di controllo)

1. Il Garante nazionale, nell'interesse dei minori, dispone dei poteri necessari per svolgere le seguenti attività:

a) prendere in esame denunce, segnalazioni e reclami relativi a violazioni dei diritti di minori o relative a minori in situazione di rischio di violazione dei propri diritti, pervenutegli sotto qualsiasi forma o presentategli direttamente da qualsiasi persona fisica, sia maggiorenne che minorenni, o da qualsiasi ente o persona giuridica, provvedendo altresì a segnalare i casi ai garanti regionali territorialmente competenti per le determinazioni necessarie;

b) prendere in esame, al fine di provvedere alla loro soluzione o alla segnalazione agli uffici competenti, situazioni di minori a rischio di violazione dei propri diritti, o vittime della violazione dei propri diritti, delle quali sia venuto a conoscenza;

c) avviare e svolgere investigazioni, inchieste e indagini necessarie ad accertare lo stato in cui versa un minore al fine di prevenirne la violazione dei diritti;

d) ispezionare, senza obbligo di preavviso, tutti i luoghi in cui siano ospitati dei minori, fra i quali gli istituti di accoglienza, di educazione e scolastici pubblici o privati, le case famiglia, le comunità, i luoghi di detenzione e gli ospedali, ed ottenere da questi, senza indugio e alcun onere economico, tutta la documentazione di cui faccia richiesta;

e) chiedere tutte le informazioni riguardanti uno o più minori esistenti presso le pubbliche amministrazioni, nonché ottenere senza indugio copia di tutti i documenti o

gli atti che riguardano situazioni relative ai diritti dei minori;

f) udire liberamente un minore capace di discernimento. Qualora ritenga di dover operare senza la presenza degli esercenti la potestà, la tutela o l'amministrazione di sostegno, il garante emette un provvedimento motivato da notificare agli interessati. Qualora il minore ne faccia richiesta egli può essere assistito da un legale o da una persona di sua fiducia;

g) verificare le condizioni e gli interventi relativi all'accoglienza e all'inserimento dei minori stranieri anche non accompagnati.

2. Il Garante nazionale può richiedere alle pubbliche amministrazioni, ad organismi, enti o persone giuridiche informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori.

3. Il Garante nazionale, al fine di tutelare i diritti di un minore, può disporre, attraverso i funzionari del proprio ufficio, ovvero anche attraverso i funzionari dei servizi sociali degli enti locali, che vengano effettuate indagini e ispezioni.

Art. 11.

(Intervento in giudizio del garante e suoi poteri di rappresentanza processuale)

1. Il Garante nazionale e i garanti regionali dei minori, nel territorio di propria competenza, possono esercitare le seguenti attività:

a) costituirsi parte civile in procedimenti penali per reati commessi in danno di uno o più minori;

b) impugnare, dinanzi alla giustizia amministrativa, provvedimenti ed atti della pubblica amministrazione ritenuti lesivi dei diritti e degli interessi dei minori;

c) intervenire nell'interesse dei minori nel corso di procedimenti civili che abbiano ad oggetto le condizioni di vita, il benessere, l'abitazione, lo stato e comunque la tutela di

uno o più minori, qualora i genitori o gli aventi diritto non abbiano esercitato l'azione ovvero qualora l'interesse del minore sia in possibile contrasto con quello dei genitori. Se la legge prevede la costituzione in giudizio del minore con un proprio difensore, il garante può intervenire *ad adiuvandum*;

d) avviare tutte le azioni e le procedure ritenute necessarie per la tutela dei diritti di un minore, privilegiando sempre, qualora possibile, la conciliazione bonaria dei conflitti. Qualora esse possano avere implicazioni giudiziarie, tali procedure devono svolgersi in collaborazione con le autorità ad esse preposte;

e) favorire, ove possibile ed in collaborazione con i tribunali per i minorenni, la mediazione penale nei procedimenti in cui un minore sia parte.

Art. 12.

(Delega alle regioni)

1. Le regioni, nel regolamentare l'attività dei garanti di propria competenza, determinano:

a) l'articolazione territoriale delle sedi dei garanti regionali;

b) l'organizzazione degli uffici dei garanti regionali;

c) i requisiti professionali del personale addetto agli uffici del garante regionale, prevedendo anche forme di formazione ed aggiornamento continuativo nelle materie di competenza del garante stesso;

d) le modalità di funzionamento degli uffici e gli orari minimi di apertura al pubblico degli stessi;

e) i compensi per i garanti regionali.

Art. 13.

(Commissione consultiva dei garanti)

1. Presso il Garante nazionale e presso ciascuno dei garanti regionali sono istituite Commissioni consultive del garante.

2. Della Commissione di cui al comma 1 fanno parte tre rappresentanti delle associazioni di tutela dei diritti dei minori più rappresentative.

3. La composizione della Commissione è stabilita dal Garante nazionale con proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla prima nomina.

4. La Commissione, che si riunisce almeno una volta l'anno, ha il compito di esprimere pareri, consulenze e suggerimenti nell'interesse dei minori al fine di migliorare attività del garante.

Art. 14.

(Conferenza nazionale dei garanti)

1. È istituita, con sede presso il Garante nazionale, la Conferenza nazionale dei garanti dei minori.

2. La Conferenza è composta dal Garante nazionale e dai garanti regionali.

3. Sono altresì membri della Conferenza dieci rappresentanti delle associazioni di protezione dei minori maggiormente rappresentative, designati dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

4. La conferenza si riunisce almeno ogni sei mesi su iniziativa del Garante nazionale. Si riunisce in qualunque tempo qualora ne facciano richiesta non meno di tre garanti regionali.

5. La Conferenza svolge le seguenti funzioni:

a) individua le linee generali di attuazione dei diritti dei minori;

b) verifica il grado di attuazione dei diritti dei minori a livello nazionale e regionale;

c) coordina le attività dei garanti regionali sia tra loro che con il Garante nazionale e dirime eventuali questioni di competenza insorte tra loro;

d) esegue il censimento delle risorse istituzionali e del volontariato e ne verifica la capacità d'interazione, anche individuando specifiche ed interessanti forme di sperimentazione;

e) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione dei minori a livello nazionale e regionale;

f) elabora ed analizza proposte di legge che saranno poi presentate al Parlamento o al Governo dal Garante nazionale;

g) esprime parere obbligatorio sulla relazione biennale prevista dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 9 della presente legge.

Art. 15.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 40 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 811

D'INIZIATIVA DEI SENATORI
ANNA MARIA SERAFINI E ALTRI

Art. 1.

(Istituzione del Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza)

1. È istituito il Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominato «Garante nazionale», con la finalità di assicurare, in piena indipendenza ed autonomia, l'attuazione dei diritti e degli interessi individuali, collettivi e diffusi delle bambine, dei bambini, delle adolescenti e degli adolescenti, di favorire lo sviluppo di tutti gli aspetti della loro personalità e di affermare le loro pari opportunità, stimolando la rimozione di ogni tipo di disuguaglianza, in conformità con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, di cui alla legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata «Convenzione di New York».

2. Il Garante nazionale individua e assicura modalità idonee di ascolto delle bambine, dei bambini, delle adolescenti e degli adolescenti e promuove la loro effettiva partecipazione e il loro costante coinvolgimento in ordine alle decisioni che li riguardano, anche attraverso la presenza di loro rappresentanti nella commissione consultiva di cui all'articolo 6.

3. Il Garante nazionale agisce secondo il principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118, primo e quarto comma della Costituzione, nei confronti dei diversi settori della pubblica amministrazione e delle articolazioni territoriali dello Stato e ne facilita l'azione, rispettando i relativi ambiti di intervento.

4. Il Garante nazionale, nello svolgimento delle sue funzioni, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e ha pieno accesso agli atti, informazioni e documenti inerenti il suo mandato.

5. L'attività del Garante nazionale si coordina e si integra, anche in conformità con l'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, con quella dei Garanti regionali di cui all'articolo 7, attraverso la Conferenza di cui all'articolo 8.

6. Il Garante nazionale formula proposte e fornisce pareri al Governo in ordine alle iniziative in materia di infanzia e adolescenza.

7. Il Garante nazionale riferisce al Parlamento con una relazione annuale delle proprie attività e valutazioni in ordine all'andamento delle politiche nazionali per l'infanzia e l'adolescenza e promuove le opportune sinergie con la Commissione parlamentare per l'infanzia e con l'Osservatorio nazionale per l'infanzia, al quale partecipa come invitato permanente, di cui rispettivamente alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonché con altri pubblici organismi nazionali costituiti a protezione dell'infanzia e dell'adolescenza.

8. Il Garante nazionale assicura forme idonee di consultazione e di concertazione con le forze sociali e del volontariato, le associazioni, i *media* e le professioni coinvolte nella promozione e nella tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, anche attraverso la partecipazione di loro rappresentanti alla commissione consultiva di cui all'articolo 6.

Art. 2.

(Funzioni del Garante nazionale)

1. Il Garante nazionale svolge le seguenti funzioni:

a) sostiene e verifica l'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promo-

zione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

b) esercita i compiti di cui all'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, di cui alla legge 20 marzo 2003, n. 77, di seguito denominata «Convenzione di Strasburgo»;

c) verifica e promuove la piena applicazione della normativa nazionale ed europea sulla promozione e tutela dell'infanzia e dell'adolescenza;

d) collabora con organismi e istituti per la promozione e tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in altri Paesi e con la rete di Garanti europei (*European network of ombudspersons for children* - ENOC);

e) propone l'adozione di iniziative, anche legislative, per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

f) cura, sentita la Conferenza di cui all'articolo 8, la relazione annuale di cui all'articolo 1, comma 7, che è trasmessa alle Camere ed esaminata dalla Commissione parlamentare per l'infanzia;

g) esprime obbligatoriamente parere motivato sul piano nazionale di azione di cui all'articolo 1, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007;

h) è obbligatoriamente consultato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dai Ministri competenti nella fase di predisposizione dei disegni di legge, delle norme regolamentari e di ogni altro provvedimento relativo all'infanzia e all'adolescenza;

i) esprime obbligatoriamente parere motivato sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti del fanciullo di cui all'articolo 43 della Convenzione di New York, relativamente allo stato di attuazione della medesima Convenzione;

l) promuove l'individuazione e vigila in merito al rispetto sul territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi all'infanzia e

all'adolescenza, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

m) formula linee di indirizzo per il coordinamento delle attività di tutti i soggetti che operano a livello nazionale nel campo della promozione e della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza;

n) vigila sulla formazione, la qualificazione e il riconoscimento di tutte le professioni legate all'infanzia e all'adolescenza;

o) promuove a livello nazionale iniziative, anche in ambito scolastico, di sensibilizzazione e di diffusione della conoscenza e della cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

p) promuove, a livello nazionale, studi e ricerche sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, avvalendosi a tal fine del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui all'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007 e di altri organismi pubblici e privati.

Art. 3.

(Poteri del Garante nazionale)

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, il Garante nazionale, in riferimento all'interesse nazionale e avvalendosi dei Garanti regionali di cui all'articolo 7, ha il potere di:

a) visitare liberamente i servizi socio-educativi residenziali e semiresidenziali, i luoghi di detenzione, gli ospedali e gli altri istituti pubblici e privati in cui sono ospitati soggetti minori d'età;

b) segnalare all'autorità giudiziaria competente situazioni pregiudizievoli o di abbandono concernenti un minore o in danno di minori;

c) chiedere alle pubbliche amministrazioni, ad organismi, enti, associazioni o persone fisiche di fornire ogni informazione e dato di interesse ai fini della tutela delle

bambine, dei bambini, delle adolescenti e degli adolescenti. I soggetti pubblici, siano essi amministrazioni, organismi o enti, hanno l'obbligo di rispondere alle richieste di informazioni del Garante nazionale entro tre mesi dalla richiesta stessa. Le amministrazioni pubbliche hanno, nei confronti del Garante nazionale, tutti gli obblighi derivanti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) segnalare alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti a soggetti minori d'età da attività, provvedimenti o condotte omissive poste in essere dalle amministrazioni o da privati;

e) stipulare protocolli di intesa con i Ministeri, gli enti pubblici nazionali e locali, gli organismi internazionali, gli ordini professionali, le associazioni e gli organismi non governativi di settore;

f) stipulare convenzioni con università e con altri istituti, pubblici e privati, di statistica e di ricerca, fermi restando i limiti di disponibilità di bilancio di cui all'articolo 10.

Art. 4.

(Requisiti del Garante nazionale, modalità di nomina, indennità e incompatibilità. Delegati del Garante nazionale)

1. Il Garante nazionale è scelto tra persone di comprovata competenza nel campo dei diritti umani, del diritto minorile e della famiglia, nonché delle scienze umane e sociali.

2. Il Garante nazionale è organo monocratico che esercita le funzioni assegnategli con poteri autonomi di organizzazione, con assoluta indipendenza e senza vincolo di subordinazione gerarchica o funzionale.

3. Il Garante nazionale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile per una sola volta. Il Presidente della

Repubblica può revocare l'incarico al Garante nazionale in caso di gravi e comprovati motivi di ordine morale.

4. Al Garante nazionale è riconosciuta un'indennità di carica non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione.

5. L'incarico di Garante nazionale è incompatibile con qualunque impiego, pubblico e privato, attività professionale o imprenditoriale e carica anche elettiva. Per tutta la durata dell'incarico il Garante nazionale non può ricoprire incarichi nell'ambito di partiti politici e di associazioni o enti che svolgono attività nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza. Se dipendente di una pubblica amministrazione, è collocato in aspettativa senza assegni per la durata del mandato e non può conseguire promozioni se non per anzianità.

6. Il Garante nazionale può nominare suoi delegati, in numero non superiore a quattro, che lo coadiuvano nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali. Per la nomina dei delegati valgono i medesimi requisiti e le stesse condizioni di incompatibilità previste per il Garante nazionale. A ciascun delegato è riconosciuta un'indennità di carica pari all'80 per cento dell'indennità spettante al Garante nazionale.

Art. 5.

(Ufficio del Garante nazionale)

1. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante nazionale dispone di un apposito Ufficio, avente sede a Roma, denominato «Ufficio del Garante nazionale».

2. All'Ufficio del Garante nazionale sono assegnati dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti e il cui servizio è equiparato a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. I funzionari dell'Uffi-

cio del Garante nazionale, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali e sono vincolati al segreto d'ufficio. Il Garante nazionale, per l'espletamento delle sue funzioni, può avvalersi altresì di consulenze tecnico-operative esterne.

3. Le spese di funzionamento del Garante nazionale e del suo Ufficio sono a carico del bilancio dello Stato.

4. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante nazionale, quelle dirette a disciplinare le indennità di cui all'articolo 4, commi 4 e 6, nonché il numero dei delegati di cui all'articolo 4, comma 6, sono adottate con apposito regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Garante nazionale.

Art. 6.

(Commissione consultiva del Garante nazionale)

1. Presso l'Ufficio del Garante nazionale è istituita una commissione consultiva con il compito di esprimere pareri e formulare proposte al Garante nazionale per la promozione e tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. Fanno parte della commissione consultiva rappresentanti delle forze sociali, del volontariato, delle associazioni, dei *media* e delle professioni coinvolte nella promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché una rappresentanza di bambine, bambini e adolescenti.

3. La commissione consultiva è presieduta dal Garante nazionale, che la convoca e ne organizza i lavori.

4. La composizione e l'organizzazione della commissione consultiva ed i criteri di partecipazione della rappresentanza di bambine, bambini e adolescenti sono definiti

dal Garante nazionale con proprio regolamento da emanare entro sei mesi dalla prima nomina.

Art. 7.

(Garanti regionali dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza)

1. Con le medesime finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1, le regioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, provvedono, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'istituzione dei Garanti regionali dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominati «Garanti regionali», assicurandone indipendenza, imparzialità e adeguate risorse.

2. Al fine di garantire uniformi livelli di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza su tutto il territorio nazionale, al Garante regionale sono, in particolare, attribuite le seguenti funzioni e i seguenti poteri:

a) sviluppare a livello regionale e locale una cultura di attuazione e promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

b) esercitare i compiti di cui all'articolo 12 della Convenzione di Strasburgo;

c) promuovere, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, primo e quarto comma, della Costituzione, iniziative volte ad affermare la piena attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sanciti dalla Convenzione di New York, anche da parte delle competenti istituzioni regionali e locali;

d) segnalare all'autorità giudiziaria competente situazioni pregiudizievoli o di abbandono concernenti un minore o in danno di minori;

e) segnalare alle competenti amministrazioni pubbliche, anche a seguito di denunce, o reclami, situazioni di rischio o di danno per i minori;

f) svolgere attività di vigilanza sulla qualità dell'assistenza prestata ai minori accolti in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia;

g) verificare gli interventi di accoglienza e di inserimento sociale dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia e sollecitare l'adozione di iniziative di sostegno e di aiuto;

h) intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ove sussistano fattori di rischio o di danno per i minori, con facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni;

i) favorire, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della Convenzione di Strasburgo, la mediazione in ogni sua forma nelle situazioni di conflitto che coinvolgano direttamente o indirettamente bambine, bambini e adolescenti, svolgendo attività di ascolto, conciliazione, persuasione nei confronti dei soggetti privati ed istituzionali tenuti ad assicurare l'effettività dei diritti del minore;

l) promuovere e realizzare attività di facilitazione a favore dei servizi sociali, sanitari, educativi, di pubblica sicurezza e di tutti gli altri soggetti che si occupano dell'infanzia e dell'adolescenza;

m) promuovere attività di sensibilizzazione e di formazione di persone idonee ad assumere funzioni di rappresentante, quali tutore, protutore, curatore speciale del minore, ai sensi del codice civile e della citata Convenzione di Strasburgo, e curare la tenuta e l'aggiornamento del relativo elenco;

n) promuovere, stimolare e facilitare iniziative di ascolto dell'infanzia e dell'adolescenza e individuare forme adeguate di coinvolgimento e di partecipazione delle bambine, dei bambini, delle adolescenti e degli adolescenti alle decisioni che li riguar-

dano e a quelle che attengono alla vita sociale dei contesti locali in cui vivono;

o) promuovere e facilitare la formazione di rappresentanze regionali dell'infanzia e dell'adolescenza favorendo l'inclusione dei rappresentanti nelle forme di consultazione periodica da lui promosse;

p) redigere e presentare annualmente, in occasione della Giornata nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 451 del 1997, una relazione al consiglio e alla giunta regionale sullo stato di attuazione nella regione della Convenzione di New York.

3. Sino all'istituzione del Garante regionale le funzioni ad esso attribuite dalla presente legge sono esercitate dal Garante nazionale o da uno o più dei delegati di cui all'articolo 4, comma 6.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme contenute nel presente articolo secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 8.

(Conferenza nazionale dei Garanti)

1. È istituita la Conferenza nazionale dei Garanti, di seguito denominata «Conferenza», con sede presso il Garante nazionale.

2. Della Conferenza fanno parte il Garante nazionale, che la presiede e la convoca, e i Garanti regionali.

3. La Conferenza si riunisce almeno ogni tre mesi su iniziativa del Garante nazionale e ogni qualvolta ne facciano richiesta non meno di tre Garanti regionali.

Art. 9.

(Compiti della Conferenza)

1. La Conferenza svolge i seguenti compiti:

a) concorre, in forma consultiva, alla definizione delle linee generali di azione del Garante nazionale;

b) assicura il raccordo e il coordinamento delle attività del Garante nazionale e dei Garanti regionali;

c) esegue il censimento delle risorse istituzionali e del volontariato;

d) effettua il monitoraggio del grado di attuazione della legislazione in materia di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza a livello nazionale e regionale;

e) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione dei minori a livello nazionale e regionale;

f) concorre all'elaborazione della relazione annuale di cui all'articolo 1, comma 7, che è presentata alle Camere dal Garante nazionale;

g) individua forme di collaborazione con l'Osservatorio nazionale per l'infanzia

e la Commissione parlamentare per l'infanzia, nonché con altri pubblici organismi deputati alla promozione e alla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza;

h) esamina ogni altra questione che le sia sottoposta dal Garante nazionale e dai Garanti regionali.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, determinati nel limite massimo di 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 1855

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PERDUCA E PORETTI

Art. 1.

(Istituzione dell'Autorità garante nazionale e delle Autorità garanti regionali per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza)

1. Al fine di garantire la piena attuazione e la tutela dei diritti dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, è istituita l'Autorità garante nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominata «Autorità nazionale», con competenza estesa a tutto il territorio italiano.

2. Conformemente a quanto previsto dalle norme costituzionali e legislative nazionali, nonché dal diritto comunitario e internazionale, con particolare riguardo alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, l'Autorità nazionale tutela e promuove l'esercizio dei diritti di tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, presenti sul territorio italiano.

3. Per il conseguimento dei medesimi fini di cui al comma 1, le regioni istituiscono l'Autorità garante regionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominata «Autorità regionale», con competenza limitata al territorio di ciascuna regione.

4. La ripartizione delle competenze tra Autorità nazionale e Autorità regionali è definita, secondo i criteri contenuti nella presente legge, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e

le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Ai fini della presente legge, per «bambini», «bambine», «ragazze», «ragazzi» e «adolescenti», si intendono le persone minori degli anni diciotto.

Art. 2.

(Requisiti, nomina, incompatibilità)

1. L'Autorità nazionale e le Autorità regionali sono scelte tra persone di comprovata competenza ed esperienza nell'ambito della conoscenza dell'universo infantile, con particolare riferimento alla conoscenza dei bisogni nell'età evolutiva, alla promozione e alla difesa dei diritti dei bambini e degli adolescenti, oltre agli altri ambiti eventualmente indicati dalle leggi regionali.

2. L'Autorità nazionale e le Autorità regionali sono organi monocratici, autonomi e indipendenti nelle loro prerogative, e privi di ogni vincolo di subordinazione gerarchica.

3. L'Autorità nazionale è nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i quali, a tal fine, predispongono ciascuno una lista di tre persone, formata tenendo conto dell'equilibrio nella rappresentanza di genere e nella rappresentanza delle diverse culture. L'Autorità nazionale dura in carica per quattro anni ed il suo mandato è rinnovabile per una sola volta. All'Autorità nazionale è riconosciuta un'indennità di carica adeguata. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data della nomina dell'Autorità nazionale, sono nominati, su proposta dell'Autorità nazionale, i delegati della medesima, in numero tale da consentire la realizzazione dei compiti istituzionali alla stessa affidati, e comunque non superiore a dieci unità, e secondo criteri tali da garantire l'equilibrio nella rap-

presentanza di genere e nella rappresentanza delle diverse culture.

4. L'Autorità nazionale, con la stessa procedura di nomina di cui al comma 3, può essere sostituita a seguito di accertato impedimento fisico o psichico che ne ostacoli l'esercizio delle funzioni, di sopravvenuta condanna penale definitiva per delitto o di grave violazione dei doveri inerenti l'incarico affidato. L'incarico dell'Autorità nazionale è incompatibile con qualsiasi altro incarico governativo o istituzionale, o con l'esercizio di qualsiasi altra attività lavorativa, di associazione, di partito o di sindacato.

5. Le regioni determinano i requisiti e le incompatibilità ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 4, nonché le modalità per la nomina e la durata in carica dell'Autorità regionale e dei suoi delegati, che possono anche svolgere attività decentrata sul territorio regionale. Le regioni determinano inoltre l'indennità di carica dovuta all'Autorità regionale.

6. In attesa dell'istituzione dell'Autorità regionale, in ciascuna regione le attività di sua competenza sono svolte da uno o più delegati dell'Autorità nazionale, decentrati sul territorio della stessa regione.

Art. 3.

(Ufficio dell'Autorità)

1. Alle dipendenze dell'Autorità nazionale è posto un Ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a quaranta unità e secondo modalità tali da garantire l'equilibrio nella rappresentanza di genere e nella rappresentanza delle diverse culture, su proposta del-

l'Autorità nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data della nomina dell'Autorità nazionale.

2. Nei casi in cui la natura tecnica o la complessità delle questioni sottoposte al suo esame lo richiedano, l'Autorità nazionale può avvalersi dell'opera di consulenti remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.

3. I funzionari dell'Ufficio dell'Autorità nazionale, nell'esercizio delle loro funzioni, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali e sono vincolati dal segreto d'ufficio.

4. Le spese di funzionamento dell'Autorità nazionale e del suo Ufficio sono a carico del bilancio dello Stato.

5. Ciascuna regione, facendo salve le competenze degli enti locali e prevedendo gli opportuni strumenti di raccordo, determina in relazione agli uffici dell'Autorità regionale:

a) l'articolazione territoriale delle sedi, assicurandone l'adeguatezza alle esigenze dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze e lo svolgimento di tutte le funzioni attribuite;

b) l'organizzazione degli uffici, di cui è assicurata la funzionalità attraverso la previsione di uno o più delegati nominati;

c) i requisiti professionali del personale addetto, promuovendone la formazione con specifico riferimento alla trattazione delle questioni relative alla psicologia dell'età evolutiva, al diritto minorile ed al diritto di famiglia;

d) le modalità di funzionamento degli uffici e le relative risorse.

6. Le spese per il funzionamento degli uffici dell'Autorità regionale sono a carico del bilancio della regione.

Art. 4.

(Funzioni dell'Autorità nazionale)

1. Ferma restando la ripartizione delle competenze di cui all'articolo 6, l'Ufficio dell'Autorità nazionale svolge le seguenti funzioni:

a) promuove la cultura dei diritti dei bambini e degli adolescenti, verificando e promuovendo altresì l'attuazione delle convenzioni internazionali ed in generale della normativa nazionale, internazionale e comunitaria in materia di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

b) formula proposte normative al fine di assicurare la piena attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti; fornisce dati e considerazioni riguardo all'effettività dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, agli organi dell'informazione, al pubblico, alle persone e agli enti impegnati nella promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti; recepisce opinioni, proposte, considerazioni, richieste, dichiarazioni, da parte di quanti vengano a conoscenza di casi di violazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti, nonché da parte di bambini, bambine, ragazzi e ragazze, fornendo loro ogni informazione appropriata, anche in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77;

c) cura, sulla base delle linee guida indicate dalla Conferenza nazionale delle Autorità di cui all'articolo 8, un Rapporto generale annuale sulle politiche di tutela dei bambini e degli adolescenti, che è trasmesso alle Camere ed al quale è assicurata adeguata pubblicità;

d) può richiedere informazioni circa la situazione dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze stranieri non accompagnati presenti in Italia, verificando gli interventi di accoglienza e di inserimento, sol-

lecitando l'adozione di iniziative di sostegno e aiuto, collaborando altresì con organismi e istituti di tutela dei bambini e degli adolescenti operanti in altri Paesi;

e) promuove lo sviluppo e l'attuazione dell'istituto della mediazione giudiziaria nel procedimento minorile e la formazione dei relativi operatori di settore;

f) formula linee di indirizzo per il coordinamento dell'attività di tutti gli organismi, istituzionali e non, che operano nel settore della tutela dei bambini e degli adolescenti;

g) propone l'adozione di iniziative, anche legislative, relative alla tutela dei diritti dei minori, nonché di provvedimenti idonei a favorire la diffusione della conoscenza dei diritti dei bambini e degli adolescenti;

h) esprime parere motivato ed obbligatorio su disegni di legge e provvedimenti del Governo per la tutela dei diritti e per lo sviluppo dei bambini e degli adolescenti e su ogni altro strumento di politica nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, potendo altresì essere sentito in audizione sui provvedimenti legislativi o regolamentari inerenti, direttamente o indirettamente, il settore di propria competenza;

i) promuove studi e ricerche sulla condizione dei bambini e degli adolescenti, avvalendosi anche di istituti pubblici o di enti privati, nonché dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e successive modificazioni;

l) organizza, convoca e presiede la Conferenza nazionale delle Autorità, di cui all'articolo 8;

m) organizza e convoca la commissione consultiva dell'Ufficio dell'Autorità di cui all'articolo 7;

n) cura la formazione di tutori, protutori e curatori speciali, con specifici corsi di preparazione e di aggiornamento;

o) al fine di tutelare gli interessi diffusi dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché i diritti soggettivi e gli interessi legittimi dei bambini e degli adolescenti:

1) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti territoriali fattori di rischio, di potenziale pregiudizio o di danno derivanti ai bambini ed agli adolescenti da attività, provvedimenti o condotte omissive realizzati dalle amministrazioni o da privati, intervenendo peraltro nei casi segnalati, o di ufficio, a tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, utilizzando quali parametri di riferimento la Costituzione della Repubblica, le Convenzioni internazionali, la normativa legislativa e regolamentare nazionale, nonché gli atti normativi comunitari;

2) prende in esame denunce, segnalazioni e reclami relativi ad episodi di violazione o di esposizione a pericolo dei diritti dei bambini e degli adolescenti, pervenute in qualsiasi forma, ovvero dei quali sia venuta a conoscenza, anche fuori dall'esercizio delle proprie funzioni;

3) raccomanda l'adozione di specifici e tempestivi provvedimenti in caso di condotte omissive delle amministrazioni competenti;

4) interviene nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ove sussistano fattori di rischio o di danno per bambini o adolescenti, con facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge n. 241 del 1990, potendo altresì intervenire nel procedimento penale, ai sensi dell'articolo 93 del codice di procedura penale;

5) istituisce e gestisce un'apposita linea telefonica gratuita, accessibile a bambini, adolescenti e a tutti coloro che vogliano denunciare qualsiasi violazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

Art. 5.

(Poteri ispettivi e sanzionatori dell'Autorità)

1. L'Autorità nazionale e le Autorità regionali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono chiedere alle pubbliche amministrazioni, ad organismi, enti o persone di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei bambini e degli adolescenti.

2. L'Autorità nazionale può ordinare che, tramite proprio personale, ovvero tramite funzionari delle istituzioni pubbliche, vengano effettuate, con riferimento a determinate situazioni di bambini o adolescenti, indagini o ispezioni, del cui esito deve ricevere immediata informazione.

3. L'Autorità nazionale può visitare liberamente case-famiglia, comunità, istituti di pena minorili, ospedali ed altri istituti di cura pubblici o privati od altri luoghi in cui sono ospitati bambini o adolescenti e chiedere delucidazioni e informazioni sulla situazione di minori a qualsiasi titolo affidati alle cure esclusive di adulti.

4. Quando l'Autorità nazionale, nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni, riceve notizia di situazioni pregiudizievoli o di abbandono concernenti un bambino o un adolescente, ne fa tempestiva segnalazione al pubblico ministero presso la giurisdizione minorile.

5. Quando l'Autorità nazionale, nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni, ha notizia di reati perseguibili d'ufficio, commessi da bambini o adolescenti o in danno di costoro, ne fa rapporto al pubblico ministero competente.

6. Quando, a seguito di ispezioni o di informative comunque ricevute, l'Autorità ha notizia di negligenze, abusi o mancata attuazione dei diritti dei bambini o degli adolescenti, può richiedere informazioni ulteriori. Nel caso di accertata violazione dei diritti dei bambini o degli adolescenti, l'Autorità nazionale indica alla competente autorità i ri-

medi atti a rimuovere la situazione, senza pregiudizio per le necessarie denunce a fini penali, amministrativi o disciplinari.

7. L'Autorità nazionale, dopo avere svolto gli accertamenti ritenuti opportuni rispetto ai casi segnalati o di cui ha avuto comunque conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni, inerenti violazioni dei diritti dei bambini o degli adolescenti da parte di pubbliche amministrazioni, si attiva, in prima istanza, al fine di svolgere una funzione di persuasione nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché si adegui a quanto raccomandato.

8. Il funzionario o l'organo competente dell'amministrazione interessata, di cui al comma 7, può:

a) provvedere nel senso e nei termini indicati dall'Autorità nazionale;

b) comunicare il suo dissenso motivato.

9. L'Autorità nazionale, nei casi di illegittima omissione di provvedimenti dovuti, può chiedere all'autorità competente l'ottemperanza a quanto segnalato, rivolgendosi ai soggetti superiori gerarchicamente rispetto a quelli rimasti inerti.

10. In caso di riscontrata persistente inadempienza a quanto raccomandato, l'Autorità nazionale emana una dichiarazione pubblica di biasimo, che può essere pubblicizzata anche tramite i mezzi di informazione, in conformità alle condizioni e alle procedure stabilite dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

11. Nei casi più gravi, l'Autorità nazionale può richiedere all'autorità competente l'attivazione di un procedimento disciplinare. L'esito del procedimento disciplinare, obbligatoriamente attivato entro un mese dalla richiesta, deve essere comunicato all'Autorità medesima.

Art. 6.

(Criteri di ripartizione delle competenze tra Autorità nazionale e Autorità regionali)

1. Competono all'Autorità nazionale le funzioni indicate nell'articolo 4, comma 1, lettere c), d), f), h), l).

2. Competono a ciascuna Autorità regionale le funzioni indicate nell'articolo 4, comma 1, lettera n).

3. Competono sia all'Autorità nazionale sia alle Autorità regionali le altre funzioni indicate nell'articolo 4 diverse da quelle richiamate ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. La ripartizione delle competenze tra Autorità nazionale e Autorità regionali è effettuata con il decreto di cui all'articolo 1, comma 4, sulla base del principio di prossimità e del criterio dell'interesse generale, ovvero regionale o locale, che la questione esaminata prospetta.

Art. 7.

(Commissione consultiva dell'Ufficio dell'Autorità)

1. Presso l'Ufficio dell'Autorità nazionale e presso ciascun Ufficio delle Autorità regionali è istituita una commissione consultiva dell'Ufficio dell'Autorità di seguito denominata «commissione consultiva». Di essa fanno parte rappresentanti delle componenti sociali, personalità di comprovata esperienza ed autorevolezza nei settori dell'associazionismo per l'infanzia, dei diritti umani, del diritto minorile e del diritto della famiglia, della sociologia e della psicologia dell'età evolutiva.

2. La composizione delle commissioni consultive è indicata, per l'Ufficio dell'Autorità nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge e, per gli uffici delle Autorità regionali, con leggi regionali.

Art. 8.

(Conferenza nazionale delle Autorità)

1. È istituita la Conferenza nazionale delle Autorità, con sede presso l'Autorità, di seguito denominata «Conferenza nazionale».

2. Della Conferenza nazionale fanno parte l'Autorità nazionale e le Autorità regionali.

3. La Conferenza nazionale si riunisce almeno ogni quattro mesi su iniziativa dell'Autorità nazionale. Si riunisce altresì ogni qualvolta ne facciano richiesta non meno di tre Autorità regionali, salvo che non si tratti di dirimere una delle questioni di competenza ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b); in tale ultimo caso, è sufficiente la richiesta anche di una sola Autorità regionale.

Art. 9.

(Compiti della Conferenza nazionale delle Autorità)

1. La Conferenza nazionale delle Autorità, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle singole regioni, svolge i seguenti compiti:

a) individua le linee generali cui deve ispirarsi ogni provvedimento teso alla piena attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti;

b) coordina le attività delle Autorità regionali sia tra loro sia con l'Autorità nazionale, dirimendo altresì eventuali controversie su questioni di competenza insorte tra loro;

c) monitora lo stato di attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti a livello nazionale e regionale;

d) esegue il censimento delle risorse istituzionali e dell'associazionismo a favore dell'infanzia e del relativo loro grado di collegamento;

e) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione dei bambini e degli adolescenti a livello nazionale e regionale, formulando altresì direttive per il Piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, di cui all'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e successive modificazioni;

f) promuove corsi di formazione per l'assunzione della qualità di tutore e curatore speciale dei bambini e degli adolescenti, predisponendone i relativi elenchi, di cui cura il costante aggiornamento;

g) elabora le linee guida del Rapporto generale annuale sulle politiche di tutela dei bambini e degli adolescenti, da trasmettere alle Camere ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).

Art. 10.

(Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali)

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 46, comma 1, dopo le parole: «gli altri organi di autogoverno» sono inserite le seguenti: «, l'Autorità garante nazionale, le Autorità garanti regionali per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza»;

b) all'articolo 47, comma 1, dopo le parole: «gli altri organi di autogoverno» sono inserite le seguenti: «, l'Autorità garante nazionale, le Autorità garanti regionali per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza».

